

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 30.09.2014

OGGETTO:	IMPIANTI ALTO CHIESE. PROPOSTA CONTRATTO DI TRANSAZIONE CON HYDRO DOLOMITI ENEL S.R.L. PER REGOLAZIONE DEI CONGUAGLI RELATIVI AI SOVRACANONI PER EFFETTO DEL RILASCIO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV) EX ART. 23 TER DELLA L.P. 06.03.1998, N. 4.
-----------------	---

Il Sindaco relaziona:

I Comuni di Bersone, Brione, Castel Condino, Cimego, Condino, Daone, Lardaro, Pieve di Bono, Praso, Prezzo, Roncone e Storo, Comuni rivieraschi delle derivazioni degli impianti idroelettrici Alto Chiese (Impianti di Malga Boazzo, Cimego 1, Cimego 2 e Storo - potenza media nominale di Kw 85.443,62), introitano i sovracanon rivieraschi di cui all'art. 53 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Il relativo gettito viene ripartito fra i Comuni con le seguenti percentuali, concordate fra i Comuni nel 1972 e formalmente recepite dal Decreto del Ministero delle Finanze n. 31574 di data 31.07.1975:

- Comune di Bersone	4,00%
- Comune di Brione	0,80%
- Comune di Castel Condino	4,50%
- Comune di Cimego	8,20%
- Comune di Condino	19,00%
- Comune di Daone	39,00%
- Comune di Lardaro	2,00%
- Comune di Pieve di Bono	9,00%
- Comune di Praso	2,00%
- Comune di Prezzo	0,70%
- Comune di Roncone	1,00%
- Comune di Storo	9,80%

La sopra indicata potenza nominale complessiva degli impianti Alto Chiese di Kw 85.443,62 è stata rideterminata in Kw 82.622,79 per il periodo 23 giugno 2000 – 31 dicembre 2008 e in Kw 77.216,98 dal 1° gennaio 2009 in poi, giusta Determinazione del Dirigente del Servizio Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento n. 54 di data 6 aprile 2012 in applicazione delle disposizioni dell'art. 23 ter della L.P. 6 marzo 1998, n. 4, che ha previsto la rideterminazione delle potenze medie nominali di concessione come conseguenza dell'aumento delle quote di rilascio acqua (DMV - Deflusso Minimo Vitale).

Nei periodi sopra indicati, il Concessionario, in attesa del provvedimento della P.A.T., ha continuato a versare i sovracanon rivieraschi sulla base della potenza iniziale di Kw 85.443,62 e, pertanto, ha corrisposto importi maggiori rispetto a quelli realmente dovuti sulla base delle potenze nominali medie come sopra rideterminate; i maggiori versamenti costituiscono quindi un credito che il Concessionario vanta nei confronti dei Comuni. Analogo criterio il Concessionario ha adottato nel pagamento dei sovracanon idroelettrici di cui all'art. 1, comma 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 spettanti al Consorzio B.I.M. del Chiese.

Il Consorzio, con il consenso dei Comuni, si è occupato della questione e, acquisiti idonei pareri e sentiti i competenti Uffici provinciali, ha avviato una trattativa con l'attuale Concessionario Hydro Dolomiti Enel s.r.l. sia sulla questione riguardante la restituzione da parte dei Comuni dei sovracanon rivieraschi, sia per quanto riguarda la restituzione dei sovracanon idroelettrici di propria competenza percepiti in eccedenza rispetto a quanto dovuto in ragione delle nuove potenze rideterminate a seguito del regime DMV.

Sulla base di quanto prevede l'art. 23 ter della L.P. 6 marzo 1998, n. 4 s.m.i., la trattativa, volta a giungere ad una transazione equa ed economicamente sostenibile per tutte le parti, è stata condotta anche con l'apporto tecnico della Provincia Autonoma di Trento e ha visto coinvolti tutti e quattro i Consorzi B.I.M. del Trentino, concordi peraltro sulla linea da tenere; è stata così elaborata una proposta che prevede di far decorrere il credito vantato da HDE s.r.l. nei confronti del Consorzio B.I.M. del Chiese e dei Comuni dalla data dell'8 giugno 2006, con applicazione degli

interessi, nella misura del tasso legale, per i soli periodi 1° gennaio 2010/31 dicembre 2012 e dal 1° gennaio 2014 fino alla data di effettivo rimborso del credito.

I conteggi predisposti dal Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento, confermati da HDE e riscontrati dal servizio finanziario del Consorzio B.I.M. del Chiese, evidenziano che i Comuni rivieraschi devono restituire al Concessionario, per i maggiori sovracanonici rivieraschi da questi corrisposti, Euro 216.888,28; a tale importo si aggiungono Euro 9.557,93 per interessi legali riferiti al triennio 1° gennaio 2010/31 dicembre 2012 ed Euro 1.948,06 per interessi legali relativi al periodo 1° gennaio 2014/10 novembre 2014 (data di accredito da parte di HDE dei sovracanonici sia rivieraschi che idroelettrici), importo quest'ultimo che verrà rideterminato nell'eventualità che la transazione non venga perfezionata entro il 10 novembre 2014; alla presente deliberazione sono allegate le Tabelle A, B e C elaborate dal Consorzio B.I.M. del Chiese, dove sono analiticamente esposti i conteggi che portano alla determinazione delle cifre ora esposte.

In sede di Conferenza dei Sindaci è stato raggiunto l'accordo che sia il Consorzio B.I.M. a rimborsare a HDE s.r.l., con un'operazione di conguaglio su quanto dovuto al Consorzio dal Concessionario a titolo di sovracanonici idroelettrici, l'importo che ciascun Comune deve restituire per i maggiori sovracanonici rivieraschi percepiti rispetto a quelli dovuti per effetto dei DMV; il Consorzio procede al recupero di tale importo defalcandolo dalle spettanze previste dal "Piano triennale 2014/2016", come effettivamente è avvenuto in occasione dell'approvazione di detto Piano da parte dell'Assemblea Generale del Consorzio B.I.M. con deliberazione n. 4/AG del 06.05.2014, trasmessa a tutti i Comuni con lettera prot. n. 527 del 12.05.2014.

Con nota prot. n. 1235 di data 16.09.2014, il Consorzio B.I.M. del Chiese ha trasmesso copia della proposta del contratto di transazione con Hydro Dolomiti Enel s.r.l. per la regolazione dei conguagli relativi ai sovracanonici per effetto del rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) ex art. 23 ter della L.P. n. 4/1998 riferiti agli impianti Alto Chiese, invitando il Comune a prenderne atto e a delegare il Consorzio medesimo a transare per conto del Comune, nonché a prendere atto che alla restituzione a HDE s.r.l. della somma percepita in più rispetto ai sovracanonici rivieraschi effettivamente dovuti, maggiorata di interessi, si provvede nei termini sopra specificati.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Ritenuto opportuno definire stragiudizialmente la questione relativa ai conguagli dei sovracanonici dovuti in seguito ai rilasci dei DMV anche per quanto riguarda quelli rivieraschi degli impianti idroelettrici Alto Chiese di competenza comunale, dando formale delega al Consorzio B.I.M. del Chiese per la sottoscrizione del contratto transattivo con HDE s.r.l. sulla base dello schema allegato al presente provvedimento, ritenendo le condizioni ivi indicate le migliori possibili ed in modo tale evitare di dover di dar corso ad una singola trattativa propria con il Concessionario, partecipando così dei vantaggi amministrativi e finanziari ottenuti dal Consorzio B.I.M.;

Presa visione nel dettaglio di detta bozza transattiva, nonché dei prospetti di calcolo di cui alle Tabelle A, B e C allegate al presente provvedimento, elaborati applicando le condizioni previste per la transazione e specificate in premessa, nelle quali viene puntualmente quantificato il credito, comprensivo di interessi, vantato da Hydro Dolomiti Enel s.r.l. nei confronti di ciascun Comune rivierasco, a titolo di restituzione di quanto corrisposto in eccedenza rispetto al dovuto per effetto del DMV;

Preso atto che al rimborso a HDE s.r.l. dei maggiori sovracanonici rivieraschi percepiti da ciascun Comune provvede il Consorzio B.I.M., con un'operazione di conguaglio su quanto dovuto al Consorzio medesimo dal Concessionario a titolo di sovracanonici idroelettrici; il Consorzio procede quindi al recupero di tale importo defalcandolo dalle spettanze previste dal "Piano triennale 2014/2016", come effettivamente è già avvenuto in occasione dell'approvazione di detto Piano da parte dell'Assemblea Generale del Consorzio con deliberazione n. 4/AG del 06.05.2014.

Rilevato che, per quanto precisato, il presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun impegno di spesa a carico del corrente bilancio di previsione.

Attesa la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per consentire la sottoscrizione al più presto del contratto transattivo in oggetto.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, dal Segretario comunale, nei limiti delle sue competenze, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; non necessita invece l'attestazione della copertura finanziaria dovuta da detto responsabile ai sensi dell'art. 19 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, non comportando il presente provvedimento l'assunzione di alcun impegno di spesa.

Visto il T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di delegare, per quanto esposto in premessa, il Consorzio B.I.M. del Chiese a rappresentare il Comune ai fini della sottoscrizione del contratto di transazione con Hydro Dolomiti Enel s.r.l. per la regolazione dei congruagli relativi ai sovracanon per effetto del rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) ex art. 23 ter della L.P. 06.03.1998, n. 4, che, allegato in bozza alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di prendere atto che il credito vantato dal Concessionario Hydro Dolomiti Enel s.r.l. nei confronti del Comune per i maggiori sovracanon rivieraschi corrisposti rispetto a quelli dovuti per effetto dei rilasci DMV ex art. 23 ter L.P. n. 4/1998, comprensivo di interessi, ammonta ad Euro 43.394,91, come dato evincere dalla Tabella C allegata alla presente deliberazione; al rimborso di detto importo a HDE s.r.l. e al relativo recupero a carico del Comune provvede il Consorzio B.I.M. del Chiese con le modalità in premessa precisate.
3. Di dichiarare, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.